



## **Delibera della Giunta Regionale n. 495 del 27/07/2017**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE 16 MARZO 1986, N. 11 (NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI TURISTICHE) - RECEPIMENTO NORMATIVA NAZIONALE E DISPOSIZIONE MISURE CORRETTIVE INTERMEDIE.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

#### **PREMESSO CHE**

- a. con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 485 del 21/09/2012 (BURC n. 63 del 01/10/2012), si è stabilito che i cittadini italiani in possesso di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, conseguite presso enti autonomi territoriali italiani diversi dalla Regione Campania possono esercitare in via temporanea ed occasionale la relativa attività professionale nell'ambito regionale campano previa dichiarazione preventiva avente validità annuale da presentare alle strutture regionali competenti per materia;
- b. sempre con la DGRC 485/2012 si è stabilito che l'esercizio in forma stabile delle attività professionali turistiche previste dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), e), g), h), i), legge regionale 16 marzo 1986, n. 11, per coloro abbiano conseguito un titolo o una qualifica professionale rilasciati da enti autonomi territoriali italiani diversi dalla regione Campania e che li abilita alle predette professioni, deve essere demandato alla verifica della conoscenza del patrimonio storico, artistico, museale, archeologico e naturale della regione Campania;
- c. nel medesimo, atto ai fini della verifica delle conoscenze previste dal punto precedente, si è disposta la costituzione di una Commissione composta secondo quanto previsto dalla DGR n. 379 del 31 luglio 2012 i cui compensi gravano sul capitolo 4403 U.P.B. 2.9.26;
- d. quanto stabilito dalle citata DGRC 485/2012 è stato recepito dalla L.R. n. 11/1986 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche) attraverso le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 131, della L. R. n. 5/2013;
- e. con il Decreto Dirigenziale del "Settore Sviluppo e Promozione Turismo" n. 185 del 28/09/2012 (BURC n. 63 del 01/10/2012), è stato adottato l'avviso pubblico relativo alla procedura di ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, agli esami per l'estensione linguistica nonché a quelli per l'estensione territoriale;
- f. per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 12/2011 e ss. mm. ii., gli adempimenti relativi alle procedure selettive sono divenuti di competenza prima della "Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo" e successivamente della "Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo";
- g. con Decreti Dirigenziali, periodicamente, si è preso atto delle risultanze dei lavori svolti dalla Commissione d'esame e si è provveduto a redigere ed approvare gli esiti delle prove orali dei candidati convocati;
- h. con il Decreto Dirigenziale n. 1 del 05.01.2017, avendo preso atto dell'avvenuta regolare convocazione alle prove d'esame orali sia di tutti i candidati all'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, risultanti aver superato la prova scritta, sia di tutti i richiedenti l'estensione linguistica che avevano prodotto istanza entro il termine stabilito nell'Avviso Pubblico, è stata dichiarata la conclusione della procedura d'esame avviata con la DGR n. 379/2012 e, per l'effetto, dei lavori svolti dalla Commissione limitatamente alle attività per la valutazione dei candidati all'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e dei richiedenti l'estensione linguistica;

#### **OSSERVATO CHE**

- a. nel contempo la legislazione nazionale è stata modificata e con l'approvazione della legge 6 agosto 2013 n. 97, all'art. 3 si è statuita la validità su tutto il territorio nazionale dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica, rinviando ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica;
- b. il MIBACT ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 della legge 6 agosto 2013 n. 97, con la promulgazione del D. M. 7 aprile 2015 recante l'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica, nonché del D. M. n. 565 dell'11 dicembre 2015 "Individuazione dei

requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione", entrambi annullati dalla sentenza n. 2831/2017 del T.A.R. Lazio e contro la quale il MIBACT ha presentato ricorso al Consiglio di Stato;

#### **CONSIDERATO CHE,**

- a. Con nota n. 0171430 dell'8 marzo 2017, per competenza attualmente assorbita dalla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, l'allora Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo, ha formulato richiesta di parere in merito alla modalità di recepimento della normativa nazionale di cui all'art. 3 della legge n. 6 agosto 2013, n. 97, anche alla luce delle valutazioni contenute nella sentenza n. 2831/2017 con la quale il T.A.R. Lazio - sez. Il quater - ha annullato i decreti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 7 aprile 2015 e dell'11 dicembre 2015;
- b. Nel merito si è richiesto di conoscere se nella materia in questione, riconducibile alle "professioni" ai sensi dell'art. 117 Cost, e pertanto ascrivibile alla potestà legislativa concorrente Stato- Regioni, sia consentito attribuire alle abilitazioni conseguite presso gli enti territoriali italiani "validità" sul territorio nazionale senza alcuna misura compensativa, o se, viceversa, occorra attendere ulteriori determinazioni a livello statale;

#### **RILEVATO CHE,**

- a. L'Avvocatura Regionale con nota n. 0349239 del 16/05/2017 ha reso il parere richiesto argomentando, tra l'altro, che - non potendo sussistere dubbio alcuno sulla circostanza che la disciplina recata dalla legge n. 97/2013 trovi piena applicazione anche in Regione Campania - la validità su tutto il territorio nazionale dell'abilitazione conseguita in altre Regioni elimina in radice sia la necessità per gli operatori che siano in possesso di abilitazione conseguita presso altri Enti territoriali italiani di produrre alle competenti strutture regionali la dichiarazione preventiva (prevista dall'art. 4, comma 2-bis, della L.R. n. 11/1986) sia la necessità per i medesimi operatori turistici di sottoporsi alla misura compensativa rappresentata dal superamento dell'esame volto alla verifica della conoscenza del patrimonio storico, artistico, museale, archeologico e naturale della Regione Campania (prevista dall'art. 4, comma 2-ter, della L.R. n. 11/1986);
- b. nel citato parere l'Avvocatura Regionale ha altresì precisato che *"Le disposizioni recate dalla legge n. 97/2013 non possono, di conseguenza, non incidere sulla procedura d'esame indetta dall'Amministrazione Regionale per l'estensione territoriale apparendo allo stato quanto mai opportuno l'annullamento della medesima"*;

#### **RITENUTO**

- a. di dover prendere atto del parere reso dall'Avvocatura Regionale con nota n. 0349239 del 16/05/2017 sulla piena applicazione anche in Regione Campania della disciplina recata dalla legge n. 97/2013;
- b. per l'effetto di disporre la revoca della DGR 485/2012;
- c. di demandare alla Direzione Generale "Politiche Culturali e il Turismo", con il supporto dell'Ufficio Legislativo, la predisposizione delle norme correttive al testo vigente della L.R. 11/86 da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale per il successivo iter legislativo inteso al pieno recepimento della normativa nazionale;

#### **VISTI**

- a. la L.R. n. 11/1986 ss.mm.ii.;
- b. la legge n. 6 agosto 2013, n. 97;
- c. la sentenza n. 2831/2017 con la quale il T.A.R. Lazio - sez. Il quater - ha annullato i decreti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 7 aprile 2015 e dell'11 dicembre 2015;
- d. il parere reso dall'Avvocatura Regionale con nota n. 0349239 del 16/05/2017;

**PROPONE** e la Giunta, in conformità, a voto unanime

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto del parere reso dall'Avvocatura Regionale con nota n. 0349239 del 16/05/2017 sulla piena applicazione anche in Regione Campania della disciplina recata dalla legge n. 97/2013;
2. per l'effetto di disporre la revoca della DGR 485/2012;
3. di demandare alla Direzione Generale "Politiche Culturali e il Turismo", con il supporto dell'Ufficio Legislativo, la predisposizione delle norme correttive al testo vigente della L.R. 11/86 da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale per il successivo iter legislativo inteso al pieno recepimento della normativa nazionale;
4. di inviare il presente atto, ad avvenuta approvazione, alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo ed al BURC per la pubblicazione.